

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 5 marzo 2026, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore Rapani:*

**Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n.113, in materia di cessione
di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare**

Art. 1.

1. Alla legge 8 aprile 1983, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) dell'articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, a condizione che sui medesimi, alla data del 1° dicembre 1981, risultino già realizzate, anche se da precedenti occupanti e concessionari, opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Agli atti di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 della presente legge e al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I medesimi atti non sono soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti pre-

visti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Agli stessi atti non si applicano le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando essi non contengono l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale, nonché quando non recano la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero quando agli stessi non è allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente. Nell'atto

di conferma il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni previste dal primo comma. L'atto di conferma, soggetto all'imposta di registro nella misura fissa ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 »;

b) all'articolo 5, primo comma, le parole: « venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Art. 2.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE